

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **74/1970** (ECLI:IT:COST:1970:74)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALTE**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **TRIMARCHI**

Udienza Pubblica del **25/02/1970**; Decisione del **20/05/1970**

Deposito del **25/05/1970**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5008**

Atti decisi:

N. 74

## ORDINANZA 20 MAGGIO 1970

*Deposito in cancelleria: 25 maggio 1970.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 136 del 3 giugno 1970.*

Pres. BRANCA - Rel. TRIMARCHI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1969 dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma nel procedimento vertente tra il comune di Filettino ed il comune di Guarcino, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 7 gennaio 1970;

Udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il commissario regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma ha sollevato di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, ultimo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, in riferimento all'art. 108 della Costituzione;

che il giudice a quo ha premesso che il Ministro per l'agricoltura e le foreste non si è avvalso del potere di cui alla norma denunciata, nella prima applicazione della legge, in quanto, in materia, si è provveduto con regi decreti o - decreti del Capo dello Stato; ed in particolare che la provincia di Frosinone, di cui fanno parte i comuni in lite (compresi originariamente nella circoscrizione territoriale del commissariato con sede in Roma, con R.D. 16 giugno 1927, n. 1255), è stata trasferita nella circoscrizione del commissariato di Napoli (con R.D. 13 aprile 1939, n. 677) ed infine restituita a quello di Roma (con D.P.R. 19 aprile 1958, n. 536);

che, conseguentemente, a detto giudice non è sembrato "che ciò potesse legittimamente farsi senza violare il R.D. 13 aprile 1939, n. 677 sopra ricordato, che determinava legislativamente la competenza del commissariato di Napoli"; e che pertanto a suo avviso "non andrebbe lontano dal vero chi ritenesse l'incompetenza del commissariato di Roma e ferma la competenza di quello di Napoli";

che, secondo lo stesso giudice a quo "in contrario, però, potrebbe opinarsi che, in tanto fu provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, in quanto s'intese, da parte del Ministero, far riferimento all'art. 27, ultimo comma, della legge fondamentale n. 1766 sopra ricordata, che sarebbe in contrasto con l'art. 108 della Costituzione"; e così posta la questione, "non sembra che possa ritenersi manifestamente infondata";

Considerato che la motivazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione appare perplessa, atteso che del D.P.R. n. 536 del 1958 sono fornite due interpretazioni contrastanti e non vengono addotti argomenti a sostegno di quella presumibilmente accolta;

che ricorrono perciò i presupposti perché il giudice a quo riesamini il problema come sopra indicato.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici con sede in Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*